

NOTA

DM n. 272 del 13 novembre 2014 recante

“Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI

Obbligo di presentazione della relazione di riferimento (art. 3)

I gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (competenza statale) presentano all'autorità competente la relazione di riferimento. Nel caso di attività presenti nell'Allegato VIII (competenza regionale), il gestore esegue la procedura (di cui all'Allegato 1 al decreto), per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento sulla base dello schema di cui all'allegato 1.

Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento da parte delle installazioni sottoposte ad AIA in sede statale

I gestori in possesso di AIA statale, ove obbligati, presentano all'autorità competente la relazione di riferimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (novembre 2015), di cui all'articolo 3, commi 1 o 3 del decreto.

Nel caso di installazioni non ancora in possesso autorizzazione integrata ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la domanda di AIA, contiene la relazione di riferimento o gli esiti negativi della verifica per accertarne l'obbligo.

Contenuti minimi della relazione di riferimento

Sono contenuti nell'Allegato 2 al decreto.

Per le attività di discarica, come da indicazioni delle Linee guida della Commissione europea gli elementi utili per la redazione della relazione di riferimento, ove dovuta, sono quelli specificati nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, - e conseguentemente per tali attività non si deve far riferimento all'Allegato 2.

Circolare Ministeriale

“Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle discipline in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” (punto 5).

Richiamiamo, in quanto utile alla comprensione del presente decreto, il chiarimento presente sulla Circolare ministeriale di cui alla nostra precedente circolare del 5 novembre scorso n. 152/14 in merito alla **“Presentazione della relazione di riferimento”**. In tale punto viene suggerito alle autorità competenti di richiedere all'indomani della pubblicazione del DM in oggetto, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l'adeguamento della

relazione di riferimento ancora in corso di validazione sulla base dei tempi indicati all'art. 4 dello stesso decreto.

A riguardo viene specificato che la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014. Purtuttavia la circolare raccomanda, in ogni caso, ai gestori successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale, di attivarsi prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l'irricevibilità delle istanze.

ULTERIORI CHIARIMENTI RICHIESTI AL MATTM

Riportiamo di seguito alcuni richieste di chiarimento, già anticipate al MATTM da parte dell'Associazione, per un necessario riscontro nella nuova circolare in corso di predisposizione da parte del Tavolo di Coordinamento, ai fini della corretta applicazione della norma.

Questi chiarimenti sono intesi ad assicurare che l'attuazione nazionale della disciplina IED avvenga nello spirito della direttiva e in linea con quanto previsto a livello comunitario, evitando di estendere il campo di applicazione anche agli impianti che non incidono per attività e dimensione sull'inquinamento da emissioni industriali per evitare che si trovino a doversi impegnare in percorsi autorizzativi di elevata complessità.

In particolare:

Il DM non fornisce indicazioni chiare per l'applicazione in caso di AIA di competenza regionale/provinciale dal momento che disciplina espressamente solo le AIA di competenze statali: da qui la **richiesta di disciplinare anche questa fattispecie**, peraltro di primario interesse delle aziende rappresentate i cui impianti figurano nell'ambito della competenza regionale.

Per assicurare agli operatori *tempi congrui per la presentazione della relazione di riferimento*, l'Associazione ha richiesto che anche le autorità competenti per gli impianti non statali abbiano a disposizione un *periodo di tempo di 12 mesi come stabilito per quelli di competenza statale: ciò al fine di non creare una disparità di condizioni tra operatori sul territorio nazionale e un aggravio amministrativo non solo per le imprese ma anche per le stesse autorità*.

In merito al campo di applicazione per le attività che gestiscono rifiuti pericolosi abbiamo richiesto che venga espressamente chiarito che rientrano nel campo di applicazione le attività elencate nell'Allegato XII e nell'Allegato VIII in relazione **unicamente** alla gestione o produzione di sostanze pericolose, **esclusa** la produzione o gestione di rifiuti: lo scopo della relazione di riferimento è infatti di esaminare l'eventuale presenza di sostanze pericolose (come definite dal Regolamento UE 1272/2008 - CLP) nel suolo e nelle acque, così come chiaramente precisato nelle definizioni riportate nelle Linee Guida della Commissione europea.